



Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1 Oggetto e principio

¹ La presente legge disciplina le competenze speciali del Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni sulla società, l'economia e le autorità dei relativi provvedimenti.

² Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura in cui necessario per far fronte all'epidemia di COVID-19.

Art. 2 Provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19

¹ Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per ridurre il rischio di contagio e per combattere la malattia causata dal coronavirus (COVID-19). Nel farlo consulta i Cantoni.

² Può limitare il traffico delle merci alla frontiera.

³ Per garantire l'approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione per la popolazione, il Consiglio federale può:

- a. garantire egli stesso l'approvvigionamento sufficiente di agenti terapeutici e dispositivi di protezione per la popolazione, laddove non possa essere garantito dai Cantoni o da privati; disciplina il finanziamento e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni;

RS

¹ RS **101**

² FF ...

- b. introdurre l'obbligo di notificare gli agenti terapeutici e i dispositivi di protezione a disposizione presso i fabbricanti e i distributori, nei laboratori, nelle strutture sanitarie e in altre strutture dei Cantoni;
- c. prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- d. prevedere la commercializzazione diretta di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- e. ordinare la confisca di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- f. obbligare i fabbricanti a produrre agenti terapeutici e dispositivi di protezione, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione può erogare contributi per la produzione, se i fabbricanti subiscono uno svantaggio finanziario a causa della riorganizzazione della produzione;
- g. prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;
- h. prevedere deroghe all'obbligo di autorizzare le attività che necessitano dell'autorizzazione di Swissmedic;
- i. prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali;
- j. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura per la valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;

⁴ Per mantenere le capacità necessarie nell'assistenza sanitaria, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a:

- a. vietare o limitare attività economiche o sanitarie;
- b. adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti medici urgenti;

⁵ Può disciplinare l'assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologia molecolare per COVID-19.

⁶ Può ordinare provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro.

Art. 3 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo concernenti:

- a. la limitazione dell'entrata degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno in Svizzera;
- b. la proroga dei termini legali per:

³ RS 142.20

⁴ RS 142.31

1. il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
 2. la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
 3. il rinnovo dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI);
- c. l'alloggio dei richiedenti l'asilo e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento.

Art. 4 Misure nella giustizia e nel diritto procedurale

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alle disposizioni delle leggi procedurali in materia civile e amministrativa della Confederazione nei seguenti ambiti:

- a. sospensione, proroga o restituzione di termini stabiliti dalla legge o dalle autorità;
- b. organizzazione, esecuzione, verbalizzazione e sostituzione di atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze ed esami testimoniali;
- c. ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e teleconferenze;
- d. forma e notificazione di istanze, comunicazioni e decisioni nonché ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura esecutiva.

Art. 5 Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario per esercitare i diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie al Codice civile⁵ e al Codice delle obbligazioni⁶ sull'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;
- b. mediante un rappresentante indipendente.

Art. 6 Provvedimenti in materia di insolvenza

¹ Se necessario per impedire fallimenti di massa e stabilizzare l'economia e la società svizzera, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale dell'11 aprile 1889⁷ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) riguardanti:

- a. il concordato (art. 293 segg. LEF);
- b. le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale.

⁵ RS 210

⁶ RS 220

⁷ RS 281.1

Art. 7 Provvedimenti nel settore della cultura

¹ Il Consiglio federale può sostenere le imprese culturali e gli operatori culturali con aiuti finanziari.

² Disciplina le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura e designa i servizi preposti all'esecuzione.

³ I Cantoni finanziano per metà le indennità per perdite finanziarie.

Art. 8 Provvedimenti nel settore dei media

¹ Il Consiglio federale ordina i seguenti provvedimenti:

- a. la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 dicembre 2010⁸ sulle poste) in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020.
- b. la Confederazione contribuisce ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale con 27 centesimi per esemplare;
- c. i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici sono finanziati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020 con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora sino al raggiungimento del tetto massimo di 10 milioni (art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 2020⁹).

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 9 Provvedimenti sull'indennità per perdita di guadagno

¹ Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell'indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l'attività lucrativa a causa dell'epidemia COVID-19.

² Può emanare disposizioni concernenti:

- a. l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
- b. il numero massimo di indennità giornaliere;
- c. l'importo e il calcolo dell'indennità;
- d. la procedura.

⁸ RS 783.0

⁹ RS 784.402

Art. 10 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) concernenti:

- a. il diritto e il versamento dell'indennità per lavoro ridotto ai formatori professionali che si occupano di persone in formazione;
- b. la non considerazione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1^{bis} LADI) nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020;
- d. il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 2 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

² Il Consiglio federale può stabilire che determinate violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determinarne l'importo.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti secondo la presente legge.

Art. 13 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... [giorno dopo l'adozione]¹¹ e si applica fino al 31 dicembre 2022.

¹⁰ RS 837.0

¹¹ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).